

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v. Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani
Dott. Matteo Marmiroli
Rag. Gino Scalabrini
- Consulente del Lavoro
- Consulente del Lavoro

Borgo della Salnitrara, 3 43121 PARMA (PR)

Via Pier Carlo Cadoppi, 14

42124 REGGIO EMILIA (RE)

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni
Paola Lavinia Chierici
Dott.ssa Cristina Fantuzzi
- Consulente del Lavoro
- Consulente del Lavoro
- Consulente del Lavoro

Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

P.I. 02735450351

Mail <u>labour@labourconsulting.com</u>
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 26 marzo 2020.

Oggetto: Coronavirus - Blocco attività produttive non essenziali fino al 3 aprile p.v. - prime informazioni e strumenti per la gestione del rapporto di lavoro. <u>Labour Consulting rimane operativa privilegiando il lavoro da remoto di tutti i collaboratori.</u>

AGGIORNAMENTO POST DPCM 25.3.2020

Spett.li Clienti,

alleghiamo il DPCM 25.3.2020 con l'aggiornamento delle attività ritenute essenziali. Alcuni codici ATECO sono infatti stati aggiunti ed altri invece sono stati eliminati dal precedente elenco. Integriamo negli allegati anche alcune FAQ del Ministero del Lavoro afferenti i permessi L. 104 per (disabilità grave) e una integrazione della circolare nella parte legata ai congedi parentali.

Come noto il Governo ha annunciato nella tarda sera di sabato 21.3 ulteriori limitazioni per le attività economiche fino al 3 aprile, disponendo il blocco della attività produttive considerate non essenziali (il decreto con l'elenco finale è ancora in scrittura). Non dovrebbero essere soggetti a detti limiti i lavoratori in regime di smart working e verranno lasciati alcuni giorni (sino al 25.3.2020) per poter mettere in sicurezza le aziende, spedire le merci in giacenza e gestire le urgenze. In allegato troverete un <u>primo elenco in bozza e non definitivo</u>, delle attività che dovrebbero rimanere operative.

Venendo agli strumenti messi in campo dal DL 17.3.2020 nr. 18 sono, almeno sulla carta, numerosi. Si tratterà di valutare la durata delle coperture (gli ammortizzatori sociali sono infatti a "capienza"), la reale efficacia ed i tempi di messa in opera di alcuni degli stessi (come da messaggio Inps 19.3.2020).

In questa sede ci limiteremo ad un elenco in pillole dei principali strumenti riguardanti nell'area lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: sono stati affiancati agli strumenti ordinari, strumenti di gestione delle sospensioni / riduzioni dell'attività lavorativa per i lavoratori in forza al 23.2.2020 (26.2.2020 per gli Artigiani con EBER) con causale: "emergenza COVID19". Ci riferiamo principalmente a:

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per Datori di lavoro settore industria - CIGO. Procedura di invio istanza all'INPS in fase di perfezionamento.

Prevede una procedura sindacale anche solo telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.

Decorrenza dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane.

L'azienda è tenuta ad anticipare il pagamento ma è possibile il pagamento diretto da parte dell'INPS su richiesta e sulla base delle istruzioni Inps attese.

FIS (c.d. "CIGO") per datori di lavoro non industriali, con oltre 5 dipendenti - <u>Procedura di invio istanza all'INPS in fase di perfezionamento.</u>

Prevede una procedura sindacale anche solo telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.

Decorrenza dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane.

L'azienda è tenuta ad anticipare il pagamento ma è possibile il pagamento diretto da parte dell'INPS su richiesta e sulla base delle istruzioni Inps attese.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga - CIGD per datori di lavoro senza CIGO / FIS. <u>Procedura di invio istanza alla Regione tramite canale Unilav ancora non attiva.</u>

La CIGD prevede che vi sia un preventivo Accordo Regionale con le parti sociali per lo stanziamento dei fondi. L'azienda deve poi attivare una procedura sindacale finalizzata a raggiungere un accordo sindacale.

Decorrenza dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane.

Il pagamento delle integrazioni avviene comunque direttamente da parte dell'INPS.

"Cassa Integrazione" per l'Artigianato e gli altri settori che applicano CCNL artigiani. <u>Procedura di invio istanza all'EBER – FSBA attiva.</u>

L'assegno ordinario prevede in Em. Romagna che vi sia un confronto sindacale telematico (di solito si conclude a breve giro).

Decorrenza dal 1 marzo 2020 per 20 settimane (senza scadenza).

Richiesta la regolarità della contribuzione all'Ente Bilaterale.

Il pagamento delle integrazioni avviene comunque direttamente da parte dell'Ente Bilaterale.

-==0O0==-

Il trattamento di integrazione salariale nelle forme sopra descritte è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate sino al limite massimo sotto esposto (Circ. INPS n. 20/2020): Retr.</= a: € 2.159,48 Massimale lordo pari a: € 939,89 Retr. > a: € 2.159,48 Massimale lordo pari a: € 1.126,66. In sostanza, a fronte della retribuzione oraria trattenuta, il lavoratore riceverà dal FIS un range di 5/6€ circa fiscalmente imponibili per ogni ora persa.

-==0O0==-

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI: sono varie le misure adottate, alcune di queste ancora in attesa di istruzioni operative, modulistica dedicata o procedure. Via via informeremo i Clienti circa l'attivazione dei vari strumenti.

CONGEDO E ASTENSIONE DAL LAVORO PER CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI:

Lavoratori dipendenti e lavoratori iscritti alla gestione separata: congedo di 15 giorni complessivi in presenza di figli di età sino ai 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). Viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione. La misura è già attiva per i lavoratori già in congedo parentale (c.d. maternità facoltativa) e la sostituisce automaticamente. La richiesta di questa misura, per chi non è già in congedo, è in fase di definizione dall'Inps.

I congedi parentali speciali della durata di 15 giorni da fruire a partire dal 5 marzo nel periodo di chiusura delle scuole, la circolare non si discosta da quanto già indicato nel messaggio 1281/2020. Quindi indennizzo al 50% della retribuzione o del reddito per chi ha bambini fino a 12 anni di età o con handicap grave senza limite di età, e senza indennizzo per bambini oltre 12 anni e fino a 16. Nella circolare 45/2020, però, non è stato indicato come calcolare l'età, a differenza di quanto fatto nella circolare 44/2020 pubblicata ieri relativa al bonus baby sitter. Si presume che il criterio sia lo stesso e quindi i 12 e i 16 anni non devono essere stati compiuti al 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici.

Questo congedo non può essere fruito a ore ed è incompatibile con eventuali strumenti di sostegno al reddito fruiti dall'altro genitore per riduzione o sospensione dell'attività o se quest'ultimo non lavora. La circolare conferma che per alcune categorie di lavoratori la domanda può già essere inviata, mentre altri devono attendere l'implementazione delle procedure. Questi ultimi possono comunque fruire dei congedi (con erogazione della relativa indennità da parte del datore di lavoro se si tratta di dipendenti) e presentare la domanda

successivamente. Tuttavia, dato che l'accoglimento delle richieste è soggetto al limite di budget complessivo, le richieste potrebbero anche essere respinte. Ma non viene indicata quale procedura seguire in tal caso e come a quel punto i giorni di assenza devono essere considerati.

E' previsto un ulteriore congedo, senza indennità, per i genitori di figli dai 13 ai 16 anni. In questo caso è prevista una semplice richiesta da parte del genitore al datore di lavoro.

Attenzione, occorre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro non lavoratore (es. in Naspi, in maternità obbligatoria, ecc.).

BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING: in alternativa ai congedi <u>indennizzati</u> sopra esposti, è previsto nel limite massimo di € 600 un bonus riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (in questo caso sulla base delle disponibilità e della regolamentazione che le Casse di Previdenza degli ordini forniranno).

ESTENSIONE PERMESSI EX LEGGE 104 PER ASSISTENZA DISABILI. I lavoratori dipendenti potranno incrementare i 3 giorni mensili spettanti, con ulteriori 12 giornate di permesso mensile retribuito (ex art. 33, Legge n. 104/1992) da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (il periodo è coperto da contribuzione figurativa). Si vedano in proposito alcune FAQ del Ministero del Lavoro che sono allegate alla presente NL.

INDENNITÀ di 600 € ESENTI PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (si tratta di liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (vedi infra), ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.

INDENNITÀ di 600 € ESENTI, PER GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO Sostegno al reddito Lavoratori autonomi <u>iscritti alle gestioni speciali dell'Ago</u>, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). Non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. È incompatibile con il reddito di cittadinanza. È incumulabile con le indennità riconosciute ai professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA. In caso di cessazione, riduzione o sospensione attività o rapporto di lavoro, è previsto per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi il riconoscimento di una indennità i cui criteri e modalità di attribuzione saranno definiti con decreto del MLPS.

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI. Si ricorda che il periodo di quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparate alla malattia, previa idonea certificazione del medico di base e attribuzione di un codice pratica da parte dell'ASL (per i lavori con disabilità grave o immunodepressi o sottoposti a terapie oncologiche, il periodo di assenza prescritto dall'autorità sanitaria è equiparato al ricovero ospedaliero).

Circa le ulteriori misure legate allo SMART WORKING ed alla SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI ex ART. 61 DL 17.3.2020 e SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI EX ART. 62 DL CIT., si rinvia alle precedenti circolari di LABOUR CONSULTING (salva l'ulteriore elasticità confermata dall'INPS successivamente) – follow us on http://www.labourconsulting.com/notizie/

Ritorneremo sull'argomento non appena si concretizzeranno le novità normative annunciate.

Messaggio ai Clienti. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha stato chiesto al Governo di valutare con particolare attenzione le esigenze lavorative di chi sta dando il massimo a fianco degli italiani per garantire corrette informazioni e assistenza alle Aziende, ai Lavoratori dipendenti ed autonomi, alle Famiglie, al fine di trovare le soluzioni migliori per gestire questa crisi e per sostenere il lavoro e il futuro di tutti.

Il nostro Studio ha garantito e garantirà il supporto a tutte le categorie di datori di lavoro e lavoratori, la consulenza necessaria alla gestione dei loro rapporti di lavoro, la normale elaborazione delle buste paga e la contabilizzazione delle retribuzioni con l'obiettivo di fornire ai datori di lavoro i dati necessari per i pagamenti degli stipendi ed evitare così lo stallo del mercato del lavoro. Siamo impegnati, anche grazie allo smart working, a gestire al meglio questo difficile momento supportando le aziende anche nella gestione degli ammortizzatori sociali e delle riorganizzazioni del loro lavoro in corso. Ciò senza che siano stati posticipati alcuni tra i più importanti adempimenti fiscali (Cu in primis).

Rimaniamo al fianco dei ns. Clienti, sempre!

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp